



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 1/23

Dec. n. 1/23

Il giorno 29 marzo 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

#### **DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 14 marzo 2023, nei confronti di:

**ARCIDIACONO Antonino**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "22 VINTAGE SCORDIA", con tessera n. 23099544 e licenza Fuoristrada n. SO2222;

#### **incolpato di:**

*«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto domenica 12 marzo, alle ore 14:40 circa, presso l'impianto di Sciacca (AG) al termine della premiazione della prima prova del Trofeo regionale regolarità Epoca, il conduttore ARCIDIACONO Antonino, probabilmente deluso dalla qualità della premiazione stessa, si scagliava con toni minacciosi (urlando con voce ferma con il volto a due cm da quello del destinatario delle urla) contro il tesserato Giuseppe DI PACE, responsabile regionale del settore Enduro d'Epoca*

*Sicilia, nonché fratello del presidente del Co.re. Sicilia, scambiandolo, vista la somiglianza, per il presidente stesso, che riteneva responsabile dell'inadeguatezza delle premiazioni».*

#### Premessa

##### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 14 marzo 2023 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, l'esposto del presidente del Co.Re. Sicilia Salvatore DI PACE e la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "TROFEO REGIONALE REGOLARITA' EPOCA 1^ PROVA" – cod. SICEP003 - svoltasi domenica 12 marzo a Sciacca (AG) nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 27 marzo 2023, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato che ha provveduto ad inoltrare in data 23.3.2023 la propria memoria difensiva, acquisita agli atti del fascicolo.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### **OSSERVA**

I. La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G.* del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede al signor Antonino ARCIDIACONO.

Risulta, invero, che l'incolpato Antonino ARCIDIACONO, domenica 12 marzo 2023, al termine delle premiazioni della prima prova del Trofeo regionale

regolarità Epoca svoltasi a Sciacca (AG), si è reso protagonista di uno spiacevole episodio, che lo ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal signor Antonino ARCIDIACONO, anch'egli pilota in gara, è consistito in una condotta antisportiva e certamente rilevante sotto il profilo disciplinare, conclusasi con offese rivolte al tesserato Giuseppe DI PACE, responsabile del settore Enduro d'Epoca Sicilia, nonché fratello del presidente del Co.re. Sicilia, dal predetto ARCIDIACONO scambiato per il presidente stesso.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato Antonino ARCIDIACONO.

Quanto sin qui dedotto non risulta, poi, smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che lo stesso incolpato Antonino ARCIDIACONO, nella propria memoria difensiva, ha ammesso di aver assunto un "*atteggiamento poco consono alla pacifica convivenza ed alla etica del nostro sport*", deducendo, in ogni caso, di aver già in precedenza (precisamente, il 14.3.2023 e, quindi prima di venire a conoscenza del presente procedimento che lo vede incolpato) di aver inviato tramite WhatsApp un messaggio di scuse al signor Giuseppe DI PACE, al quale ha chiesto di "*estendere il suo stato d'animo di dispiacere e pentimento anche al fratello Salvatore, che aveva scambiato per lui, ed a tutti i presenti l'incretinoso evento*". Risulta, inoltre, acclarato che dette scuse siano state accettate dal predetto DI PACE.

Fermo restando l'inequivocabile atteggiamento di resipiscenza mostrato e documentato dall'incolpato Antonino ARCIDIACONO, va, comunque, rilevato che

lo stesso ha, altresì, dichiarato che il suo comportamento era stato dovuto, tra le altre cose, alla forte delusione provata in seguito alla riscontrata inadeguatezza della premiazione finale relativa alla gara a cui aveva partecipato.

A tale proposito, va dato atto che anche il rapporto di gara del C.d.G.D. acquisito al fascicolo descrive la citata premiazione come «*Insufficiente nel contesto*», poiché svoltasi, addirittura, «*senza podio e con targhe in plexiglass di scarso valore*». Appare, allora, plausibile che la reazione dell'incolpato sia stata causata da un fatto ingiusto, anche se, non per questo, l'incolpato medesimo va ritenuto scevro da responsabilità in questa sede.

II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, la contestazione ascritta all'incolpato risulta fondata, seppure la relativa responsabilità si atteggia in maniera lievemente attenuata. Invero, la condotta dell'incolpato Antonino ARCIDIACONO è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta e antisportiva, nonché, appunto, contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, avendo egli palesemente dimostrato di non voler osservare non solo le basilari norme di comportamento, bensì anche la normativa federale, con ciò violando l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle regole di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal R.d.G., cui deve attenersi ogni tesserato e che, in ogni caso, mal si addicono ad un pilota licenziato e di lunga esperienza come l'incolpato medesimo.

III. Fatta questa premessa, le violazioni di cui si è reso responsabile l'incolpato Antonino ARCIDIACONO, attese le criticità verificatesi nel corso della premiazione, così come documentate, conducono all'applicazione nei suoi confronti della sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell'art. 23 R.d.G.. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione (alla presenza di pubblico), ma anche della sua incensuratezza (non risultando precedenti a suo stesso carico), del fatto ingiusto innanzi descritto e dei segni di resipiscenza mostrati, ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G..

**P.Q.M.**


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:

**ARCIDIACONO Antonino**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "22 VINTAGE SCORDIA", con tessera n. 23099544 e licenza Fuoristrada n. SO2222;

**responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - ex art. 23 R.d.G. - la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.**

Depositata il 29 marzo 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Arcidiacono Antonino;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Epoca Sport;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Sicilia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.